

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.N.G.S.A. ONLUS – SEZIONE LIGURIA

Art. 1 – “Costituzione”

1. A.N.G.S.A. – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici ONLUS – Sezione Liguria (qui di seguito, per brevità, “Associazione”) si è costituita nel anno 2000 con sede legale in Via Del Boschetto 2, 16152 Genova, come associazione non riconosciuta e, pur essendo giuridicamente autonoma, è parte dell'unitaria A.N.G.S.A. – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici ONLUS (qui di seguito, per brevità, “ANGSA Nazionale”).
2. La sede Legale e operativa dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi altra località della Liguria, con semplice delibera del Comitato Esecutivo ottenuta a maggioranza qualificata di almeno 2/3 del numero di membri del comitato esecutivo, senza che tale decisione comporti modifica dello Statuto. L'operatività della nuova sede, come pure l'eventuale istituzione di sedi secondarie, devono essere comunicate ai Soci.
3. Il presente Statuto ha anche valore di regolamento dell'Associazione ai sensi del comma 2 dell'art. 4 dello Statuto di ANGSA Nazionale.

Art. 2 – “Definizione dell'Autismo”

Si intende per “Sindrome Autistica” la sindrome identificata nella definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

Art. 3 – “Finalità ed attività”

1. L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro; persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore delle persone affette da autismo e delle loro famiglie. Promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale; la rieducazione funzionale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili, la piena applicazione della Carta dei Diritti della persona con autismo (approvata dal Consiglio CEE nel maggio 1996) e delle Linee Guida per l'autismo, ufficialmente riconosciute da organismi nazionali ed internazionali, affinché sia garantito alle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, la più possibile indipendente nel rispetto della dignità e del principio di pari opportunità.
2. In particolare, sempre in favore delle persone affette da autismo e delle loro famiglie, si propone di:
 - a) creare un collegamento tra le famiglie, valorizzandone le potenzialità essenziali, educative e riabilitative;
 - b) svolgere ed organizzare attività, anche di volontariato, ai sensi della legge 266/91;

- c) sostenere, stimolare, collaborare con équipes scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;
 - d) promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori ed operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;
 - e) stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, enti locali, scuole, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati, nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
 - f) promuovere, costituire e amministrare strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, strutture diurne, residenziali, di pronto intervento e di sollievo alla famiglia, idonee a rispondere ai bisogni dei soggetti autistici e disabili intellettivi e relazionali;
 - g) stabilire rapporti di collaborazione continuative con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi idonei da loro avviati;
 - h) stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.
3. L'Associazione, inoltre, si impegna formalmente ad osservare le seguenti disposizioni:
- a) divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate;
 - b) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - c) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse;
 - d) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- e) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- f) uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 4 - "Soci"

1. I Soci si distinguono in ordinari, sostenitori ed onorari:
 - a) soci ordinari sono i tutori e i familiari, dei soggetti autistici, intesi come parenti fino al 2° grado in linea retta ed al 4° grado in linea collaterale. La qualifica di socio è personale e riferita al solo nome di chi ha eseguito materialmente il versamento della quota associativa; pertanto non è ammessa l'annotazione a Libro Soci di più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Tuttavia è possibile accettare più soci dello stesso nucleo familiare ognuno versante la propria quota associativa;
 - b) soci sostenitori sono tutti coloro, non rientranti tra quelli indicati al precedente punto a), che aderiscono liberamente all'Associazione garantendole un qualsiasi sostegno;
 - c) soci onorari sono le persone nominate dal Comitato Esecutivo su proposta di uno o più dei suoi membri e sono esonerati dal versamento della quota associativa.
2. Ogni ammissione a socio, successiva cessazione e conferimento o revoca di cariche sociali, deve essere annotata sul Libro Soci, in ordine cronologico di data.
3. I soci, per essere ammessi all'Associazione, devono rivolgere domanda dichiarando di accettare, senza riserva, lo statuto dell'Associazione.
4. L'ammissione sarà insindacabilmente deliberata dal Comitato Esecutivo e decorrerà da quella data.
5. All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di febbraio. Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione.
6. L'ammissione dei soci ordinari è pertanto subordinata:
 - al versamento della quota associativa annuale nella misura minima stabilita;
 - alla compilazione della scheda di iscrizione;
 - alla piena accettazione dello statuto;
 - all'approvazione da parte del Comitato Esecutivo.
7. Ogni socio, dal momento in cui entra a far parte dell'Associazione, deve sentirsi impegnato a:
 - osservare le norme statutarie ed attenersi alle delibere degli organi sociali;

- operare concretamente ed assiduamente, nel limite delle proprie possibilità, per il raggiungimento degli scopi sociali.
8. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.
9. Il diritto di voto, tuttavia, non può essere esercitato dai:
- nuovi iscritti che hanno versato la quota associativa nei 3 mesi antecedenti la data dell'Assemblea;
 - soci non in regola con il rinnovo della quota associativa.
10. La qualifica di socio si perde:
- a) per recesso ovvero per mancato rinnovo del pagamento della quota associativa;
 - b) per mancato rispetto delle norme statutarie;
 - c) per condotta ed azioni pregiudizievoli verso l'Associazione.
11. Le circostanze di cui ai punti b) e c) del precedente comma devono essere deliberate dal Comitato Esecutivo e notificare al socio che, entro 45 giorni, può ricorrere alle decisioni inappellabili del Collegio dei Probiviri.
- I soci, che per qualsiasi motivo cessano di far parte dell'Associazione, non hanno diritto ad alcun rimborso e non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale. Questa norma si estende anche ad eventuali eredi dei soci deceduti.
12. Le prestazioni dei soci a favore dell'associazione sono a titolo esclusivamente gratuito.

Art. 5 – “Quota associativa”

1. La quota associativa va versata direttamente all'Associazione.
2. Indipendentemente dalla data del pagamento, la quota associativa vale per il solo anno solare in cui è stato effettuato il versamento e va rinnovata entro il 31 dicembre di tale anno e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.
3. Il mancato rinnovo, entro la data del 28 febbraio, comporta la cancellazione dal Libro Soci; l'eventuale successiva ricezione del versamento sarà considerata, a tutti gli effetti, come nuova iscrizione.
4. La quota associativa annuale comprende anche l'invio di copia de “Il Bollettino dell'ANGSA” all'indirizzo risultante dal Libro Soci.
5. La misura minima della quota associativa annuale viene approvata dall'Assemblea Soci, che può anche stabilire due importi differenti, rispettivamente per le persone fisiche e persone giuridiche.

Art. 6 – “Struttura”

1. L'Associazione opera sul territorio della regione Liguria con una sede centrale e, ove costituite, con sezioni locali.

2. Le sezioni locali possono redigere un proprio statuto, purché non in contrasto con quello dell'Associazione e con quello di ANGSA Nazionale.
3. L'Associazione e la eventuali sezioni locali sono dotate di autonomia gestionale e patrimoniale, hanno personalità processuale e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni eventualmente contratte nei confronti di terzi.
4. La richiesta di riconoscimento di una nuova sezione locale deve essere comunicata al Consiglio Direttivo nazionale attraverso l'invio di copia dell'atto formale di costituzione in cui sia evidenziata la piena adesione allo statuto nazionale. Il Consiglio Direttivo nazionale conferma la costituzione entro la prima riunione utile e comunica alle sezioni gli eventuali rilievi. La sezione locale sarà formalmente riconosciuta solo dopo tale approvazione.

Art. 7 – “Organi Sociali”

1. Organo sovrano è l'Assemblea dei Soci, che elegge direttamente le seguenti cariche sociali:
 - Presidente – Vice Presidente;
 - Comitato Esecutivo
 - Collegio dei Proibiviri
 - Revisori dei Conti
 - Delegati all'Assemblea congressuale nazionale di ANGSA nazionale, in ragione di un delegato ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10 iscritti. Indipendentemente dal numero dei Soci l'Associazione ha diritto ad almeno un delegato. Le schede possono contenere soltanto una preferenza.
2. Tutte le suddette cariche sociali hanno durata di quattro anni dalla data della delibera e sono rinnovabili più volte per ugual periodo.
3. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. E' previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività in favore o per conto dell'Associazione.
4. Inoltre, con assemblea ordinaria dei soci può essere conferita la carica di Presidente Onorario ad un socio che si è particolarmente distinto in favore dell'attività dell'Associazione. La carica rimane sino ad espressa revoca da parte di detta Assemblea.

Art. 8 – “Assemblea dei Soci”

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione. Ogni socio può essere portatore di non più di 3 deleghe. La delega può essere rilasciata anche a persona non socia purché appartenente allo stesso nucleo familiare del Socio.
2. Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari e sostenitori, con le limitazioni previste dall'art. 4.

3. Tutte le Assemblee sono convocate dal Presidente o su iniziativa di 1/3 dei soci (che hanno diritto di voto) o di 2/3 dei componenti il Comitato Esecutivo. Inoltre sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti, di persona o per delega.
4. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o Straordinaria.
5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il 31 marzo di ogni anno, per:
 - deliberare sul rendiconto consuntivo, sulla relazione del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti. Se l'Assemblea non approva il bilancio decadono automaticamente tutti i componenti del Comitato Esecutivo. In questo caso l'Assemblea nomina un Commissario che gestisca l'ordinaria amministrazione e convochi, entro 45 giorni, l'Assemblea per l'elezione degli organi decaduti;
 - approvare la programmazione delle attività per il corrente anno e del conseguente bilancio preventivo annuale;
 - inoltre può essere convocata in altra epoca dell'anno per eleggere o revocare gli organi sociali.
6. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide con la semplice maggioranza dei presenti, ad eccezione delle elezioni delle cariche sociali, che sono regolate dall'art. 9 - "Elezione delle cariche sociali".
7. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata per:
 - approvare le modifiche dello statuto, avente valore anche di regolamento ai sensi del comma 2 dell'art. 4 dello Statuto dell'ANGSA Nazionale;
 - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del relativo patrimonio, nel rispetto delle norme statutarie, nominando anche il Commissario Liquidatore;
 - deliberare l'incorporazione o la fusione con altre associazioni analoghe.
8. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
9. L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria o Straordinaria, con il relativo ordine del giorno, deve essere inviato ai soci, per posta ordinaria o all'indirizzo di posta elettronica fornito dal socio o altro mezzo consentito dalla legge, almeno 15 giorni prima della data di convocazione. Copia dell'avviso di convocazione può essere inviata anche ad ANGSA Nazionale per consentire l'eventuale intervento di un suo membro.
10. Il Presidente, prima di dare inizio all'Assemblea:
 - quantifica la presenza dei soci e delle deleghe;
 - verifica la regolarità dell'invio della convocazione;
 - nomina un redattore del verbale assembleare, che può essere anche una persona non socia.

11. Alle assemblee possono partecipare, senza diritto di voto, anche persone non socie, sempre che non sia stata sollevata alcuna obiezione da parte dei soci. I membri di ANGSA Nazionale, eventualmente presenti, hanno il solo diritto di parola.

Art. 9 – “Elezioni delle cariche sociali”

1. Le elezioni per le nomine delle cariche sociali avvengono mediante convocazione di Assemblea Ordinaria e sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti, di persona o per delega.
2. Tutti i soci, con le limitazioni già citate nel precedente art. 4:
 - hanno diritto di voto (elettorato attivo);
 - possono candidarsi per una specifica carica sociale (elettorato passivo).
3. Le operazioni elettorali sono presiedute da un socio nominato dall'Assemblea per acclamazione, diverso dal Presidente dell'Associazione. Il responsabile nominato consegna la scheda elettorale ai soli soci che hanno diritto di voto.
4. La scheda elettorale è divisa in settori, uno per ciascuna delle cariche sociali da rinnovare:
 - Presidente (una sola preferenza): risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggior quantità di voti espressi in questa sezione;
 - Vice Presidente (una sola preferenza): risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggior quantità di voti espressi in questa sezione;
 - Membri del Comitato Esecutivo (massimo 5 preferenze): risulteranno eletti i soci che avranno ottenuto la maggior quantità di voti espressi in questa sezione, fino al raggiungimento del numero dei membri del Comitato Esecutivo;
 - Probiviri (massimo 3 preferenze): risulteranno eletti i primi 3 soci che avranno ottenuto la maggior quantità di voti espressi in questa sezione;
 - Revisori dei Conti (massimo 2 preferenze): risulteranno eletti i primi 2 soci che avranno ottenuto la maggior quantità di voti espressi in questa sezione;
 - Delegati all'assemblea congressuale nazionale di ANGSA Nazionale (1 sola preferenza): risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto la maggior quantità di voti, espressi in questa sezione, fino al raggiungimento del numero dei Delegati stabilito all'art. 7.
5. Non è possibile indicare lo stesso nominativo in più sezioni della scheda elettorale.
6. In caso di parità di voti è previsto il ballottaggio ed in caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato più anziano.
7. Qualora l'Assemblea non dovesse pervenire ai completi risultati elettorali previsti dall'ordine del giorno, si può procedere ad elezione per acclamazione oppure ad aggiornamento della seduta a nuova data.

8. I risultati completi delle elezioni vanno riportate nel verbale assembleare che deve essere firmato anche da chi ha presieduto le elezioni. Ogni accettazione o rifiuto della carica, da parte dei Soci risultati eletti, deve anch'essa essere indicata nel verbale. Le schede elettorali rimangono allegate al verbale.

Art. 10 – “Presidente – Vice Presidente”

1. Il Presidente dell'Associazione:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronti a terzi;
- guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- convoca l'Assemblea dei Soci e il Comitato Esecutivo;
- presiede il Comitato Esecutivo e l'Assemblea dei Soci;
- regge ed amministra l'Associazione,
- cura l'applicazione delle norme statutarie, delle delibere assembleari e del Comitato Esecutivo;
- assicura il rispetto degli orientamenti provenienti da ANGSA Nazionale;
- assume il personale, se necessario.

2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, la sostituzione spetta al Membro del Comitato Esecutivo più anziano.

Lo stesso criterio è applicato in caso di dimissioni del Presidente, in attesa di pervenire al più presto a nuove elezioni. Nel caso di dimissioni del Vice Presidente, in attesa di nuove elezioni, la carica passa al Membro del Comitato Esecutivo più anziano.

Art. 11 – “Comitato Esecutivo”

1. I principali compiti del Comitato Esecutivo sono:

- la predisposizione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- la determinazione del programma di lavoro in base alle linee di indirizzo e programma generale approvato, promovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- la conduzione del patrimonio dell'Associazione;
- la proposta di modifiche allo Statuto, che devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria;
- la convocazione delle assemblee, in alternativa al Presidente, di almeno 2/3 dei componenti;
- l'assegnazione di eventuali cariche onorifiche;
- la custodia dei verbali delle proprie riunioni e delle Assemblee dei Soci;
- la tenuta e l'aggiornamento del Libro Soci, secondo la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. Il Comitato Esecutivo, è composto da almeno 5 membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. In aggiunta, partecipano, con diritto di voto, anche i Presidenti di eventuali sezioni locali.

Il Presidente onorario:

- se rientra già tra i Membri del Comitato Esecutivo eletti dall'Assemblea dei Soci, a tutti gli effetti è compreso nel numero dei suddetti membri;
- altrimenti partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo, in aggiunta al numero dei suddetti membri, senza diritto di voto.

3. Ogni membro del Comitato Esecutivo non può far parte anche del Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti.

4. Il Comitato Esecutivo elegge al suo interno il Segretario e il Tesoriere.

5. Le delibere sono valide con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente o facente funzioni.

6. Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione per gli adempimenti previsti dallo Statuto ed ogni qualvolta ritenuto opportuno. Può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.

7. In caso di dimissioni di un membro del Comitato Esecutivo, subentra il socio immediatamente successivo nella graduatoria dei voti rilevata dal verbale dell'ultima elezione, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Comitato Esecutivo. Qualora non sia possibile tale integrazione, il numero dei membri del Comitato Esecutivo resterà diminuito fino a prossime elezioni.

8. In caso di totale dimissione del Comitato Esecutivo, o comunque di continua impossibilità di deliberare per mancanza di numero, il proseguimento delle attività sociali avverrà mediante un Commissario Straordinario, nominato dall'Assemblea dei Soci, con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, senza la possibilità di contrarre nuovi impegni. Il Commissario resterà in carica fino a quando non sarà possibile addivenire, con regolare Assemblea, all'elezione di nuovo Comitato Esecutivo.

9. Il membro del Comitato esecutivo dimissionario resta comunque responsabile per gli impegni di natura economico-finanziaria precedentemente contratti e dal lui deliberati.

10. Quando decade il Comitato Esecutivo, tutte le nomine onorarie conferite devono essere confermate dal nuovo Comitato subentrante.

11. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere allargate, senza diritto di voto:

- ai Revisori dei Conti;
- ad altri Soci che ne hanno fatto espressa richiesta;
- ad altre persone, competenti su argomenti dell'ordine del giorno, espressamente invitate.

12. Per lo svolgimento delle attività, il Comitato esecutivo può delegare parte dei suoi compiti a singole persone, che dovranno obbligatoriamente e costantemente renderne conto al Comitato stesso. Detti incarichi dovranno risultare nei verbali delle riunioni del Comitato.

13. Possono inoltre essere costituite Commissioni di studio con la partecipazione di rappresentanti di soci interessati al determinato argomento. Ogni Commissione è presieduta da un membro del Comitato Esecutivo, che dovrà renderne conto al Comitato.

Art. 12 – “Collegio dei Probiviri”

1. Ogni e qualsiasi controversia tra soci, attinente l'attività sociale, è demandata al Collegio dei Probiviri.
2. Il ricorso al Collegio si effettua con comunicazione scritta e motivata.
3. I Probiviri, sentite eventualmente le parti, decidono senza precise formalità di procedura, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del ricorso, trasmettendo quindi le proprie decisioni al Comitato Esecutivo per i conseguenti provvedimenti.
4. E' escluso il ricorso ad ogni altra forma di giurisdizione, salvo il caso di inosservanza di norme giuridiche. L'Associazione non può promuovere azioni giudiziarie senza il preventivo benestare del Presidente in quanto legale rappresentante in giudizio dell'Associazione.
5. In caso di dimissioni di un Proboviro, subentra il socio immediatamente successivo nella graduatoria dei voti rilevata dal verbale dell'ultima elezione, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio. Qualora non sia possibile detta integrazione, il numero dei membri del Collegio resterà diminuito sino a prossime elezioni.
6. In caso di totali dimissioni, la funzione è demandata al Collegio dei Probiviri di ANGSA Nazionale, fino a quando non sarà possibile addivenire, con regolare Assemblea, all'elezione del nuovo Collegio. Gli appartenenti al Collegio dei Probiviri non possono far parte del Comitato Esecutivo né essere Revisori dei Conti.

Art. 13 – “Revisori dei Conti”

1. E' compito dei Revisori dei Conti:
 - controllare la contabilità dell'Associazione, verificando la documentazione probante delle entrate e delle uscite;
 - redigere una relazione finale sull'andamento economico-finanziario, da sottoporre al Comitato Esecutivo ed all'Assemblea dei Soci, contenente anche la dichiarazione circa il proprio operato di cui al punto precedente.
2. In caso di dimissioni di Un Revisore dei Conti, subentra il socio immediatamente successivo nella graduatoria dei voti rilevata dal verbale dell'ultima elezione, che rimarrà in carica sino alla scadenza del

mandato del Collegio. Qualora non sia possibile detta integrazione, il numero dei membri del Collegio resterà diminuito sino a prossime elezioni.

3. In caso di dimissioni totali dei Revisori dei Conti, occorre provvedere a nuova elezione, prima del termine dell'esercizio sociale.

4. I Revisori dei conti non possono far parte del Comitato Esecutivo né del Collegio dei Probiviri.

Art. 14 – "Comitato scientifico"

1. Il Comitato scientifico è costituito da personalità di provata competenza ed esperienza nel campo dell'autismo o delle tematiche correlate, che aderiscano alle finalità di ANGSA, e su richiesta svolge funzioni di consulenza.

2. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Comitato esecutivo di ANGSA Liguria ONLUS.

3. Il Comitato scientifico è coordinato dal Presidente di ANGSA Liguria ONLUS, o da un suo delegato individuato all'interno del Comitato esecutivo.

Art. 15 – "Bilancio e risorse economiche"

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale vengono predisposti il bilancio consuntivo e preventivo per l'anno successivo, a cura della persona incaricata per la tenuta della contabilità sociale.

2. Tutti i prospetti contabili dell'esercizio conclusi, e relativa documentazione giustificativa delle entrate ed uscite, vanno sottoposti per l'approvazione:

- ai Revisori dei Conti;
- al Comitato Esecutivo;
- all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

3. Il bilancio consuntivo viene firmato dal Presidente, dal Tesoriere e Revisori dei Conti.

4. Il bilancio preventivo per il nuovo anno viene presentato per l'approvazione:

- al Comitato Esecutivo;
- all'Assemblea dei Soci ordinaria.

5. E' firmato dai soli Presidente e Tesoriere.

6. Costituiscono patrimonio dell'Associazione:

- le disponibilità di cassa finali, al netto di eventuali debiti e comprensive di eventuali crediti;
- i mobili, le attrezzature, gli automezzi e gli immobili, provenienti da acquisti o donazioni;
- le quote associative al netto della parte di pertinenza di ANGSA Nazionale.

7. Le disponibilità liquide potranno essere utilizzate con la firma del Presidente e del Tesoriere, ad uso disgiunto o congiunto, secondo le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo. Le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione saranno approvate con il bilancio preventivo. Le spese di straordinaria amministrazione non previste nel bilancio preventivo non potranno eccedere il 30% del totale dei fondi di cassa disponibili detratte le spese di ordinaria amministrazione, e comunque non potranno eccedere € 20000. L'utilizzo delle somme eccedenti saranno approvate dall'Assemblea dei Soci.
8. L'Associazione deve tenere i registri contabili obbligatori per legge. Tutti i movimenti contabili devono essere supportati da documenti giustificativi.
9. E' di patrimonio esclusivo dell'Associazione il marchio "A.N.G.S.A. Liguria".

Art. 16 – "Scioglimento dell'Associazione"

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
2. La relativa convocazione deve essere inviata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data dell'Assemblea. L'Assemblea deciderà chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore e le modalità per devolvere l'eventuale residuo della liquidazione ad associazioni o enti aventi finalità affini.

Art. 17 – "Disposizioni finali"

1. Per quanto non espressamente contemplato da questo statuto, si rinvia alle norme contenute nello statuto di ANGSA Nazionale ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.
2. Il presente Statuto, avente valore anche di regolamento dell'Associazione ai sensi del comma 2 dell'art. 4 dello statuto di ANGSA Nazionale, sostituisce a tutti gli effetti quello finora vigente a partire dalla data di sua approvazione.